

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL DLGS 117/2017  
TRA

Il Comune di Firenze, P.I. 01307110484, rappresentato da \_\_\_\_\_, (nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ non in proprio ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Comune")

E

L'Associazione \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo Regionale – articolazione provinciale – delle Associazioni di Volontariato di cui alla 266/1991 e L.R. 28/93, senza procedura di revoca della Regione Toscana dal 26/02/2014, e di seguito denominata "Associazione" nella persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2006 è stato approvato il Regolamento per la fruizione del Servizio Vacanze Anziani;
- il Comune di Firenze (di seguito nominato Comune) cura la promozione, il coordinamento e la pubblicizzazione delle attività estive rivolte agli anziani ultrasessantenni autosufficienti e compartecipa ai costi sostenuti dagli anziani partecipanti che versano in condizione di disagio socioeconomico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 10400 del 11/12/2023 sono stati approvati gli atti relativi ad un Avviso Pubblico per avviare un'indagine finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore (ODV o APS) con cui stipulare una convenzione (ex art. 56 Dlgs 117/2017) per l'organizzazione e realizzazione di soggiorni estivi rivolti ad anziani autosufficienti per gli anni 2024 – 2025, in quanto servizio di interesse generale ;
- con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ all'esito della valutazione da parte della responsabile del procedimento, viene disposto di affidare l'attuazione del servizio per la realizzazione di soggiorni estivi per anziani a favore dell'Associazione richiamata in intestazione ;

- i soggetti convenuti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'attuazione del servizio;
- l'Associazione risulta in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali richiesti;

La succitata premessa, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; nello specifico: l'Avviso ed i suoi allegati, l'elaborato della proposta progettuale presentata dall'Associazione ed i documenti alla stessa allegati. L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra richiamate, nonché dalla LRT 65/2020 sul terzo settore.

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

Per l'organizzazione e la realizzazione di soggiorni estivi rivolti ad anziani autosufficienti per gli anni 2024-2025, tra le Parti, si sottoscrive la seguente:

## **CONVENZIONE**

### ***Articolo 1 - Oggetto e Finalità***

Il Comune di Firenze in esecuzione degli atti in premessa richiamati, affida l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione a \_\_\_\_\_ (d'ora in poi Associazione), \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del servizio, alle condizioni di cui all'Avviso (e dei suoi allegati) e della proposta progettuale presentata in sede di presentazione di istanza di partecipazione.

Le finalità attese sono quelle di sostenere la qualità della vita dei cittadini più anziani, offrendo loro opportunità di socializzazione, aggregazione e svago col fine di prevenire e contrastare possibili situazioni di solitudine, isolamento e disagio e garantendo un sostegno economico a favore dei soggetti economicamente più deboli per permetterne la partecipazione

È compreso nella presente Convenzione anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione del servizio.

### ***Articolo 2 - Impegni comuni***

Le Parti si impegnano, a dare attuazione alle attività del servizio in buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione in conformità a quanto stabilito nella presente Convenzione, nei documenti progettuali, nell'Avviso e negli altri documenti già richiamati.

In particolare il Comune di Firenze, si impegna:

- a garantire l'esatta ed integrale realizzazione della proposta progettuale;
- ad assicurare, nello svolgimento delle attività, il rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, oltre al rispetto dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza

pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del non-profit;

- collaborare attivamente alla diffusione dell'iniziativa;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla Legge n. 124/2017 e ss. mm.ii., ove applicabili;

l'Associazione si impegna:

- a dare effettiva esecuzione alle attività previste dalla proposta progettuale presentata ad integrazione di quanto previsto nell'Avviso (e suoi allegati), articolando la programmazione degli incontri in base alle richieste del Comune ed a trasmettere allo stesso i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
- a rispettare i diritti e la dignità degli utenti del servizio;
- a segnalare senza indugio al Comune ogni circostanza, problematica e/o criticità che possa influire sull'esecuzione delle attività previste;
- rispettare gli obblighi di pubblicità previsti in materia di contributi pubblici dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., ove applicabili;
- a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale eventualmente impiegato;
- a rispettare le norme assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa anche per eventuali volontari coinvolti nella realizzazione degli interventi;
- ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti della struttura, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ad accettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Firenze e ad far osservare tali obblighi ai soci, volontari ed altri collaboratori coinvolti nell'espletamento del servizio;
- a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo del Comune di Firenze;

### ***Articolo 3 -Durata della Convenzione***

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione delle firme digitali sulle presente convenzione con scadenza prevista il 31/12/2025.

L'Amministrazione, così come previsto dall'art. 4 dell'Avviso pubblico, potrà procedere al rinnovo della convenzione per un analogo periodo, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, senza che l'Associazione nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

#### ***Articolo 4 - Modalità di realizzazione del progetto e forme di verifica delle prestazioni***

L'Associazione, ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nella presente Convenzione, nonché negli atti richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione delle attività previste dal servizio.

L'Amministrazione può effettuare controlli e sopralluoghi con il fine di verificare la conformità del servizio svolto dall'Associazione rispetto alle previsioni della Convenzione e della proposta progettuale.

#### ***Articolo 5 - Contenuto e modalità dell'intervento volontario***

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di preparazione/organizzazione e realizzazione degli interventi, siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze tecnico-pratiche per lo svolgimento delle mansioni loro assegnate all'interno del servizio.

L'Associazione vigila sullo svolgimento dell'attività volontaria ed ha l'obbligo di rimuovere i volontari che si dovessero rendere responsabili di comportamenti inadeguati, ossia lesivi della dignità e dei diritti dei beneficiari degli interventi, degli altri volontari o di qualsiasi altra persona coinvolta nello svolgimento del servizio.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

#### ***Articolo 6 - Valore della Convenzione, Ammissibilità delle spese e modalità di rimborso***

La presente Convenzione prevede un rimborso nei confronti dell'Associazione, nella misura massima di 10.000,00 annui, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, a ristoro dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti per l'organizzazione e realizzazione dei soggiorni estivi per gli anni 2024 e 2025. Il servizio prevede anche il rimborso delle spese previste per la gestione delle quote integrative a beneficio degli utenti che ne faranno richiesta in base alle fasce isee di appartenenza, il cui ammontare massimo sarà determinato con successivo provvedimento e comunicato all'Associazione.

Sono ammesse a rimborso tutte le spese sostenute dall'Associazione effettivamente connesse alle attività e alle azioni indicate nella proposta progettuale, comprovabili a fronte di documentazione contabile, sostenute durante il periodo di vigenza della Convenzione. Tra queste spese rientrano esplicitamente i costi inerenti gli oneri relativi alla copertura assicurativa, in relazione ai volontari impiegati, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I costi indiretti sono ammessi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione.

Le spese saranno rimborsate dietro presentazione, da parte dell'Associazione, di Nota di Debito corredata da un rendiconto riepilogativo delle spese sostenute cui devono essere allegati copie dei giustificativi. I rimborsi possono essere richiesti con cadenza bimestrale, il Comune procede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste. Le Note di Debito devono essere trasmesse tramite pec all'indirizzo [direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it).

### ***Art. 7 - Recesso della Convenzione***

Il Comune di Firenze si riserva, sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il diritto di recedere dalla Convenzione senza che l'Associazione possa avanzare richieste di compensi e/o indennizzi, salvo la liquidazione dei costi realmente sostenuti e relativi a servizi effettivamente svolti e non rimborsati.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento parziale o totale degli impegni assunti, dall'Associazione, con il presente atto.

### ***Art. 8 - Risoluzione anticipata***

La presente Convenzione potrà essere altresì anticipatamente risolta in caso di accertamento da parte del Comune di gravi violazioni e/o inadempimenti da parte dell'Associazione, tali da comprometterne il raggiungimento delle finalità. In tal caso la contestazione dalla violazione o dell'inadempimento sarà effettuata dal Comune a mezzo p.e.c. alla/e parte/i interessata/e, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per rimuoverne le cause. Decorso infruttuosamente tale termine la Convenzione sarà risolta senza che possano essere avanzate pretese di natura risarcitoria o a titolo di indennizzo.

### ***Articolo 9 - Responsabilità per infortuni e danni***

L'Associazione, nell'esecuzione del servizio previsto nella presente Convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, compresi i terzi.

Inoltre, l'Associazione si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Al fine di garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti/collaboratori/volontari dell'Associazione nell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione, nonché dei danni causati in violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa R.C. Terzi n. \_\_\_\_\_, a copertura dei rischi inerenti il servizio in oggetto, rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_, con massimale per sinistro di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e con rinnovo tacito alla scadenza annuale, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Associazione.

### ***Articolo 10 - Obblighi di riservatezza***

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in

materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione dell'efficacia della presente Convenzione. L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti/collaboratori/volontari coinvolti nel servizio degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

### ***Articolo 11- Trattamento dei dati personali***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. le parti della presente Convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, l'Associazione per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente Accordo;
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità connesse alla realizzazione del Progetto;
- trattare i dati relativamente alla durata del servizio. I dati personali di titolarità del Comune non potranno più essere trattati dall'Associazione oltre la scadenza dello stesso e dovranno essere cancellati o restituiti al Comune, così come dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima - Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare - in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati, l'Associazione si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti/volontari/collaboratori ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità dell'Associazione e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub- responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le

attività per le quali tali dati personali siano stati forniti all'Associazione ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se l'Associazione ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente Accordo.

Il “Responsabile esterno” deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall'allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Con nota prot. n. \_\_\_ del \_\_\_ è stato nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, \_\_\_\_\_, l'Associazione tramite \_\_\_\_\_ ha accettato la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla Convenzione in oggetto.

### ***Articolo 12 - Foro competente***

Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione della presente Convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Firenze.

### ***Art. 13 - Registrazione, Modifica della Convenzione, clausola finale e rinvio normativo***

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Ogni eventuale modifica della presente Convenzione sarà valida solo se formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. La presente Convenzione è esente da bolli a norma dell'art. 82 co. 5 del Dlgs 117/2017 ed è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 82/2005. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, per quanto compatibili.

**Letto approvato e sottoscritto**